

ORDINANZA N. 109 del 15-11-2018

COMUNE DI SAN FRATELLO

IL SINDACO

- Visto il C.R.I. Prot. n. 607 del 08/11/18 relativo alla segnalazione di lesioni tubercolari che sono state accertate presso il macello "Pascoli dei Nebrodi" di Mirto su 5 carcasse di suini appartenenti all'azienda del Sig. LO BALBO PAOLO avente codice aziendale IT078ME020 e ubicata in c.da Colla, agro di San Fratello.
 - Considerato che il titolare di detta azienda è il Sig. LO BALBO PAOLO nato a SAN FRATELLO il 12-03-1942 e residente a SAN FRATELLO in VIA D. UGOLELLI 15 cod. Fisc. CBCLPCA42E124850E e che nell'azienda di cui al predetto codice aziendale risultano presenti anche i seguenti allevamenti:
 - allevamento bovino, ovino e caprino ed equino, di proprietà dello stesso; l'allevamento suino intestato allo stesso è registrato come da riproduzione a ciclo aperto semi-brado.
 - Visto il T.U.L.L.S.S. n. 1265 del 27/07/1934;
 - Visto il Reg. Pol. Vet. DPR n. 320 dell'08/02/1954, artt. 102-103-104;
 - Visto il D.M.S. n. 592 del 15/12/1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina;
 - Visto il D.L.vo 196 del 22/05/1999;
 - Visto il DPR 317/1996; Visto il D.L.vo 200 del 26/10/2010;
 - Vista la Legge 833/78;
 - Visto il D.L.vo 502/92;
 - Visto il D.L.vo 517/93;
 - Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;
 - Visto il D.A. n. 2090 del 06/11/13;
 - Visto il Reg. CE n. 882/2004; Visto il Reg. CE n. 853/2004;
 - Vista l'O.M. 28/05/15 e s-m-i-;
- Considerata la necessità più volte ribadita dalle disposizioni dell'assessorato Regionale alla Salute di mettere in campo azioni orientate all'eradicazione delle tubercolosi nelle aziende zootecniche;

ORDINA

- al Sig. LO BALBO PAOLO meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:
- 1) il censimento di tutti gli animali della specie suina e ovi-caprina presenti in azienda, che vengono posti sotto sequestro sanitario;
 - 2) il divieto di movimentazione di suini da e per detti allevamenti infetti, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario per l'uscita degli animali destinati in vincolo sanitario al macello. In tale caso il Veterinario dell'ASP che invia i capi al macello ha l'obbligo di segnalare al mattatoio che, qualora dovessero verificarsi casi di lesioni che alla macellazione ordinaria in sede di esame ispettivo post mortem, si chiede di procedere ai necessari approfondimenti diagnostici ed ai necessari esami batteriologici.
 - 3) effettuare il sequestro sanitario anche su tutti i capi degli allevamenti bovini e ovi-caprini sopra citati, con divieto di movimentazione da e per detto allevamento, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario per l'uscita degli animali destinati in vincolo sanitario al macello. Inoltre si dovrà sospendere la qualifica sanitaria di U.I. per ibe dell'allevamento bovino, ovino e caprino ed effettuare su tutti i capi dell'allevamento bovino e caprino una prova diagnostica di

intradermotuberculinizzazione (IDT). La sospensione della qualifica sanitaria di UI per Tbc comporta anche che il latte, eventualmente prodotto nei citati allevamenti, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere sottoposto, prima della lavorazione, a trattamento di pastorizzazione a 71,7° per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

4) il Servizio Sanità Animale del Distretto Veterinario di S. Agata M., dovrà effettuare un'*approfondita indagine epidemiologica* al fine di accertare le cause all'origine della malattia, oltre all'eventuale grado e tipo di *promiscuità*, le sovrapposizioni dei pascoli ed i contatti diretti e indiretti (compresi i punti di abbeverata) fra i suini e i bovini, ovi-caprini, ed equini di detti allevamenti, le movimentazioni di animali;

5) sugli animali presenti in allevamento il Servizio Veterinario del Distretto di S. Agata M., in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sezione di Barcellona P.G., potrà effettuare tutti gli accertamenti diagnostici necessari, sia sugli animali vivi che su quelli che verranno avviati al macello previa autorizzazione del Servizio Veterinario;

6) l'accurata pulizia e *disinfezione*, per quanto possibile, delle strutture di detenzione degli animali ai sensi dell'art. 10 e con le modalità previste dall'allegato 3 del D.M. n. 592/1995. La disinfezione dovrà essere così effettuata sotto il controllo ufficiale del SIAPZ dell'ASP ME e da questi sarà attestata la corretta esecuzione;

7) la sistemazione del letame e dei liquami provenienti dai ricoveri e dalle altre strutture di stabulazione in luogo inaccessibile e sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti dicasi per i liquami di raccolta;

8) alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig.
CO BACCO PAOLO;

9) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario del Distretto di S. Agata M. di ogni eventuale caso di morte di animali in allevamento;

10) il divieto di alimentazione dei suini con siero di latte o di suoi sottoprodotti di lavorazione, eventualmente proveniente dagli allevamenti bovini/ovini/caprini, equini della stessa azienda, oltre all'obbligo di segnalazione di eventuali casi di morte di ruminanti al pascolo o in allevamento, al fine di evitare l'accidentale contaminazione dei suini per ingestione di parti di dette carcasse;

11) dotarsi di un adeguato *piano di biosicurezza* al fine di mettere in atto delle misure di biosicurezza che garantiscano almeno:

- la rimozione delle cause eventualmente accertate all'origine della malattia,
- la separazione dei suini e dei bovini/ovi-caprini/equini fra di loro, oltre alla rimozione di ogni eventuale tipo di promiscuità accertata, le sovrapposizioni dei pascoli, i contatti diretti e indiretti (compresi i punti di abbeverata) fra i suini e i bovini/ovi-caprini/equini, di detti allevamenti,
- di evitare la diffusione delle malattie infettive anche al di fuori dell'azienda.

Per garantire quanto dianzi riportato, occorre dotarsi anche di recinzioni od altri strumenti di separazione che assicurino il confinamento degli animali dell'allevamento, la separazione fra suini e bovini/ovicaprini/equini, e che impediscano l'accesso/contatto con altri suidi.

- il tatuaggio e l'identificazione di tutti i suini di età superiore ai 70 giorni;
- la presenza di adeguato approvvigionamento/scorte di acqua;
- la presenza ed utilizzo in azienda di disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti della tbc (vedi All. 3 al D.M. 592/1995);
- l'utilizzo di automezzi per il trasporto di animali autorizzati del Servizio Veterinario, lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo.

DELEGA

il Veterinario Dirigente del Servizio Sanità Animale del Distretto Veterinario di S. Agata M. a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg.Pol.Vet. Approvato con DPR n. 320/54 e successive modifiche e integrazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la MACECCAZIONE.

Il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello, VV. UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 15-11-2018



IL SINDACO
[Handwritten signature]